



COMUNE
DI
ANNONE DI BRIANZA

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA LOCALE**

(approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 31 del 14 luglio 2008)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disciplina della polizia comunale
Art. 2	Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia comunale
Art. 3	Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento
Art. 4	Ordinanze Comunali
Art. 5	Sanzioni
Art. 6	Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Capo I MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7	Occupazione del suolo pubblico
Art. 8	Modalità per il carico e lo scarico delle merci
Art. 9	Installazioni di arredi davanti agli esercizi commerciali
Art. 10	Elementi di arredo a tutela della proprietà privata
Art. 11	Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni
Art. 12	Occupazioni per comizi e raccolta di firme
Art. 13	Occupazione per traslochi
Art. 14	Occupazione con impianti pubblicitari
Art. 15	Pulizia dell'area e ripristino dello stato dei luoghi
Art. 16	Occupazioni con spettacoli viaggianti

Capo II OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 17	Esposizioni di merci all'esterno di esercizi commerciali
Art. 18	Esposizione di generi alimentari
Art. 19	Validità della concessione di suolo pubblico ai fini di esposizione di merci
Art. 20	Occupazioni per la vendita su aree non mercatali
Art. 21	Occupazione con addobbi e simili
Art. 22	Occupazioni con dehors
Art. 23	Commercio in forma itinerante
Art. 24	Attività consentite in zone di particolare interesse ambientale

TITOLO III DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

Capo I NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 25	Pulizia delle strade
Art. 26	Insudiciamento del suolo pubblico
Art. 27	Abbandono di rifiuti
Art. 28	Insudiciamento del suolo pubblico da parte di animali
Art. 29	Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili
Art. 30	Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
Art. 31	Pulizia dei portici e simili
Art. 32	Pulizia delle aree private confinanti con la via pubblica
Art. 33	Verniciature di strutture sulle vie pubbliche
Art. 34	Doveri dei proprietari in casi di nevicate
Art. 35	Divieto generale

Capo II
TUTELA DELLA QUITE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 36	Divieto di rumori
Art. 37	Esercizio di attività lavorative rumorose
Art. 38	Sistemi di allarme acustico
Art. 39	Pubblicità sonora
Art. 40	Emissioni rumorose presso abitazioni private
Art. 41	Disturbo determinato da animali
Art. 42	Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi
Art. 43	Obblighi per i gestori dei circoli privati
Art. 44	Uso di strumenti musicali nelle vie pubbliche
Art. 45	Comportamenti degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi
Art. 46	Veicoli dotati di celle frigorifere e attrezzature rumorose
Art. 47	Schiamazzi
Art. 48	Divieto di uso di mortaretti, petardi e simili
Art. 49	Strumenti musicali

Capo III
NORME PARTICOLARI

Art. 50	Tende solari
Art. 51	Diffusioni di polveri
Art. 52	Annaffiamento
Art. 53	Battitura di tappeti
Art. 54	Divieto di gioco nelle strade
Art. 55	Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali
Art. 56	Corretto uso delle panchine pubbliche
Art. 57	Divieto di spargere sostanze per fini emulativi
Art. 58	Obbligo di tenere i cani al guinzaglio
Art. 59	Governo di animali
Art. 60	Zone interdette ai cani
Art. 61	Uso improprio di giochi per bambini
Art. 62	Temporanea interruzione di strade
Art. 63	Controlli in caso di pioggia

TITOLO IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

Capo I
SICUREZZA URBANA

Art. 64	Ruolo del Comune
Art. 65	Programma locale di sicurezza
Art. 66	Ruolo della Polizia Locale
Art. 67	Protezione civile
Art. 68	Sicurezza stradale

Capo II
OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 69	Pozzi, cisterne e simili
Art. 70	Ponteggi
Art. 71	Divieto di getto di materiali
Art. 72	Luminarie ed addobbi luminosi
Art. 73	Depositi di sostanze esplosive e combustibili
Art. 74	Sostanze combustibili custodite presso abitazioni
Art. 75	Divieto di depositi di materiali infiammabili
Art. 76	Collocazione di oggetti mobili
Art. 77	Divieto di accensione di fuochi nell'abitato
Art. 78	Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti
Art. 79	Animali pericolosi

Art. 80	Offendicula
Art. 81	Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private
Art. 82	Persiane
Art. 83	Manutenzione dei fabbricati
Art. 84	Piantagioni private
Art. 85	Indicazione dell'amministratore condominiale
Art. 86	Balneazione

**TITOLO V
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA**

**Capo I
PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO**

Art. 87	Sensibilizzazione in materia di cultura del rispetto ambientale
Art. 88	Divieto di sosta con motore acceso
Art. 89	Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari
Art. 90	Divieto di abbruciamento dei rifiuti

**Capo II
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO**

Art. 91	Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi
Art. 92	Norme di comportamento nei parchi comunali
Art. 93	Tutela degli alberi

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

**Capo I
DECORO DEGLI EDIFICI**

Art. 94	Decorosa conservazione dei fabbricati
Art. 95	Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati
Art. 96	Divieto di imbrattamento
Art. 97	Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro
Art. 98	Divieto di stendere biancheria in vista delle vie pubbliche
Art. 99	Pulizia dei cortili e delle aree private

**Capo II
DECORO E MORALITA' PUBBLICA**

Art. 100	Fontane e vasche pubbliche
Art. 101	Divieto di lavaggio sulle vie pubbliche
Art. 102	Divieto di imbrattare i monumenti
Art. 103	Divieto di sdraiarsi nelle vie pubbliche e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio
Art. 104	Divieto di compiere atti contrari al pubblico decoro
Art. 105	Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

**Capo III
PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE**

Art. 106	Rinvio alla legislazione speciale
Art. 107	Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**Capo I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Art. 108	Rinvio alla legislazione statale e regionale
Art. 109	Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore
Art. 110	Alienazione delle merci di valore non esiguo

**Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI**

Art. 111	Rinvio alla legislazione statale
Art. 112	Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela
Art. 113	Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi
Art. 114	Attività di piano bar
Art. 115	Attività di somministrazione di bevande e cibi all'esterno di pubblici esercizi
Art. 116	Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

**Capo III
TOMBOLE E SIMILI**

Art. 117	Rinvio alla legislazione statale
Art. 118	Operazioni di estrazione
Art. 119	Cauzione

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

**Capo I
SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE**

Art. 120	Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali
Art. 121	Prelievo di cani presso il canile di Lecco

**Capo II
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI**

Art. 122	Ripari
Art. 123	Custodia degli animali
Art. 124	Custodia dei volatili
Art. 125	Lunghezza delle catene

**Capo III
DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 126	Divieti specifici
Art. 127	Vasche per la conservazione dei pesci
Art. 128	Divieto d'esposizione d'animali esotici

**TITOLO IX
DISPOSIZIONE VARIE**

**Capo I
OBBLIGHI VARI**

Art. 129	Controlli idonei a evitare emissioni di fumo o maleodoranti
Art. 130	Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione
Art. 131	Segnaletica industriale, artigianale commerciale

**Capo II
DIVIETI**

Art. 132	Divieto di spargere cibo agli animali
Art. 133	Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta
Art. 134	Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal Codice della Strada

**Capo III
SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI**

Art. 135	Individuazione dei servizi
Art. 136	Tariffe

**TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 137	Abrogazioni
Art. 138	Adeguamento sanzioni
Art. 139	Norma di rinvio
Art. 140	Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina della polizia locale

1. Il presente Regolamento disciplina la polizia locale.
2. Esso è rivolto a promuovere l'ordinata e civile convivenza, a garantire la sicurezza dei cittadini, a tutelare:
 - il decoroso svolgimento della vita cittadina,
 - l'integrità del pubblico demanio comunale,
 - l'ambiente e il benessere animale.
3. Le norme del Regolamento di polizia locale disciplinano le attività ed i comportamenti dei cittadini al fine del buon andamento della comunità locale.

Art. 2 Vigilanza per l'osservanza delle disposizioni di polizia locale

1. I controlli finalizzati a prevenire e a punire violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, sono svolti dagli appartenenti alla Polizia Locale e dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale, nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. L'attività di prevenzione in materia di polizia locale e di accertamento relativa a determinate violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento, possono altresì essere svolta da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale con le modalità stabilite nell'atto d'incarico.

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni prescritte dal presente Regolamento

1. Le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi, i nulla osta e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati in base al presente Regolamento si intendono accordati:
 - personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare, nei casi previsti;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo per il titolare dell'atto di assenso di riparare tutti i danni derivati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del titolo rilasciato;
 - previo pagamento di tasse, canoni e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
 - con facoltà dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale di imporre condizioni in ogni tempo, di sospendere o revocare l'atto per motivi di pubblico interesse senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, compenso o rimborso;

Art. 4 Ordinanze Comunali

1. Il Sindaco adotta, nello spirito dei principi di cui al vigente Statuto Comunale e al presente Regolamento, ordinanze in materia di polizia locale.
2. Ai fini di perseguire l'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del Servizio competente adotta ordinanze a carico di soggetti individuati o comunque individuabili.

Art. 5 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. D.L.vo 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie, determinate per ciascuna violazione, consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00.
2. All'accertamento della violazione consegue l'obbligo di cessare immediatamente l'abuso e di ripristinare l'originario stato dei luoghi.
3. Alla contestazione delle violazioni di cui al presente Regolamento si procede nei modi, nelle forme e nei termini di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. La violazione alle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento e ad ogni altra ordinanza comunale di polizia locale sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento non inferiore ad Euro 25,00 e non superiore ad Euro 500,00, sempre che il fatto non costituisca reato o risulti punito da disposizioni di legge speciali.
5. Per le violazioni di cui al presente Regolamento il trasgressore è ammesso ad effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi con le modalità e nei termini prescritti dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. E' consentito il pagamento a mani dell'agente accertatore della violazione.
7. Le spese per le operazioni di ripristino che si siano rese necessarie a seguito della violazione commessa sono a carico del trasgressore e delle persone che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sono obbligati in solido.

Art. 6

Principi generali in materia di violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano le disposizioni generali di cui alle sezioni I e II del cap. I della Legge 24 novembre 1981, n.689.

TITOLO II DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I MODALITA' DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 Occupazione del suolo pubblico

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 8 Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci sul suolo pubblico debbono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.
2. L'esecutore delle operazioni di cui al comma 1 deve provvedere alla conseguente pulizia del suolo che si rendesse eventualmente necessaria a seguito delle predette operazioni.
3. Chiunque non osserva gli obblighi di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 9

Installazione di arredi davanti agli esercizi commerciali

1. La concessione ad occupare aree pubbliche e soggette a pubblico passaggio con arredi, piante ornamentali e simili può essere rilasciata ai titolari di esercizi commerciali, pubblici ed artigianali, soltanto davanti ai rispettivi esercizi.
2. La concessione di cui al comma 1 può essere sempre negata per ragioni di viabilità, sicurezza stradale e di pubblico interesse anche se la domanda di occupazione sia conforme alle misure minime trascritte dal Codice della Strada.

Art. 10

Elementi di arredo a tutela della proprietà privata

1. Fatte salve le disposizioni del Codice della Strada la collocazione sul suolo pubblico di elementi a tutela di aree e/o fabbricati privati, è consentita nei soli casi di necessità da verificarsi da parte del Settore Polizia Locale.
2. L'installazione degli elementi di arredo di cui al comma 1 deve essere autorizzata dal Settore Polizia Locale. I predetti elementi debbono essere conformi ai modelli approvati dalla Giunta Comunale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse e di tutela della sicurezza stradale, senza obbligo di indennizzo.
4. Chiunque installa abusivamente sul suolo pubblico gli elementi di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00. Esso è altresì tenuto alla rimozione degli stessi.
5. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 che viola le prescrizioni stabilite dalla stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 11

Occupazione del suolo pubblico per manifestazioni

1. L'occupazione del suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni deve essere preventivamente autorizzata.
2. Fatte salve le vigenti disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e ogni altra disposizione in materia di sicurezza pubblica e prevenzione incendi, alla domanda di concessione del suolo pubblico deve essere allegata la documentazione prescritta dal competente servizio comunale.
3. La domanda e la documentazione debbono essere presentate almeno 15 giorni prima della data della manifestazione.
4. Qualora per la stessa area siano presentate, da soggetti diversi, più domande di occupazione, si segue, al fine del rilascio della concessione, l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o in ogni caso facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico e ogni altra molestia a persone.
6. La concessione per l'occupazione è comunque subordinata al deposito cauzionale di garanzia, a copertura dei danni provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche. Il deposito cauzionale presentato a garanzia è svincolato dopo il collaudo, al termine dell'occupazione, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. Tutte le manifestazioni di durata superiore alle 4 (quattro) ore devono essere attrezzate con idonei servizi igienici d'uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
8. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali può essere inoltre disciplinato da specifico regolamento.
9. Chiunque organizza una manifestazione comportante l'occupazione di suolo pubblico senza avere conseguito la concessione di cui al comma 1 del presente articolo, è punito, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e da disposizioni di leggi speciali.

Art. 12

Occupazioni per comizi e raccolta firme

1. Fermo restando la gratuità dell'occupazione fino a 10 mq, l'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme o sottoscrizioni di petizioni, organizzate da partiti o movimenti politici, in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, deve essere autorizzata dal competente Settore comunale.
2. Per motivate ragioni di urgenza, possono essere derogati i termini di presentazione della domanda prescritti dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Chiunque occupa il suolo pubblico per la raccolta di firme, per comizi ed attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum senza l'autorizzazione di cui al comma 1 è punito ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 13

Occupazione per traslochi

1. L'occupazione del suolo pubblico con attrezzature da utilizzare per le operazioni di trasloco deve essere autorizzata dal competente settore comunale.
2. Ai fini di consentire i necessari sopralluoghi a tutela della sicurezza stradale, la domanda deve pervenire al Servizio competente almeno 10 giorni prima della data delle operazioni di trasloco.
3. Nel caso l'esecuzione delle operazioni di trasloco renda necessario l'istituzione temporanea di divieti di sosta, la domanda deve pervenire al Settore Polizia Locale almeno 15 giorni prima della data dell'inizio delle operazioni; ciò al fine di determinare l'installazione della segnaletica prescritta dal Codice della Strada.
4. L'interessato deve provvedere a delimitare e a segnalare idoneamente e a proprie spese l'area interessata dall'occupazione. E' a carico dell'interessato l'installazione dei segnali mobili di divieto di sosta che si rendessero eventualmente necessari.
5. Le operazioni di trasloco debbono svolgersi in modo da non costituire pericolo per l'incolumità di persone o cose e intralcio alla circolazione stradale.
6. Le operazioni di trasloco sono vietate nei giorni feriali prima delle 8.00, dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le 20.00, nei giorni festivi prima delle 9.00 e dalle 13.00 alle 15.00 e dopo le 19.00. Tali orari possono venire ad essere derogati dai competenti uffici comunali dietro comprovata necessità dei richiedenti.
7. Chiunque effettua operazioni di trasloco comportanti l'occupazione di suolo pubblico in mancanza della prescritta concessione è punito, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
8. Chiunque svolge operazioni di trasloco costituenti pericolo per l'incolumità di persone o cose o per la sicurezza stradale o intralcio alla circolazione stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 100,00.
9. Chiunque durante l'esecuzione di operazione di trasloco viola gli obblighi di cui al comma 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
10. La violazione degli orari di cui al comma 6 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 14

Occupazione con impianti pubblicitari

1. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica concessione per l'occupazione e autorizzazione per la pubblicità.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi viali alberati, quando a, giudizio del competente ufficio comunale, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzato e concessa l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00 ed è altresì tenuto alla rimozione della struttura pubblicitaria.
5. E' consentita una deroga alle distanze previste dal C.d.s. ex. art. 51 Reg. Es, su conforme parere dell'ufficio tecnico e di polizia locale ad una distanza comunque non inferiore ai 20 metri dagli incroci stradali.

Art. 15

Pulizia dell'area occupata e ripristino dello stato dei luoghi

1. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche deve provvedere a mantenere l'area occupata pulita e sgombera dai rifiuti.
2. L'area occupata deve essere restituita alla libera disponibilità alla scadenza della concessione.
3. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che viola l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.
4. Il concessionario di spazi ed aree pubbliche che non ripristini lo stato dei luoghi dopo la scadenza della concessione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00. Sono fatte salve le sanzioni prescritte dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relativamente alla tassa evasa.

Art. 16

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di spettacoli viaggianti può avvenire solamente su aree a tal fine preliminarmente determinate e potrà essere disciplinata da apposito regolamento, o da conforme parere della Giunta Comunale.

CAPO II

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 17

Esposizione di merci all'esterno di esercizio commerciale

1. A chi esercita attività commerciale in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci.
2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche mediante l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale è consentita alle seguenti condizioni:
 - a) l'area interessata dall'occupazione non deve superare il 25,00% della superficie di vendita autorizzata;
 - b) la superficie risultante dalla somma della superficie di vendita e di quella occupata con l'esposizione esterna della merce non deve superare i limiti dimensionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in relazione al tipo di esercizio.In ogni caso, fatte salve le norme vigenti in materia di circolazione pedonale, l'occupazione non può estendersi oltre 1 metro dal filo del fabbricato.
3. Le condizioni di cui al comma 2 lettere a) e b) valgono anche per l'esposizione di merci all'esterno dell'esercizio commerciale in spazi ed aree private.
4. L'esposizione di merce all'esterno dell'esercizio commerciale fuori dei limiti di cui al comma 2, è punita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di commercio costituendo, essa, ampliamento della superficie di vendita. Sono fatte salve le sanzioni di cui al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel caso l'esposizione avvenga sulle medesime.

Art. 18
Esposizione di generi alimentari

1. L'esposizione, all'esterno di esercizi commerciali, di generi alimentari non confezionati, deve essere effettuata ad un'altezza non inferiore ad 1 metro dal suolo. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui al comma 1 è punita, sempre che il fatto non sia punito da diverse normative, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00
3. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o annuale e non è suscettibile di tacito rinnovo.
4. La violazione all'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.
5. Le violazioni alle prescrizioni stabilite dai competenti settori comunali a tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità sono punite, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia già punito con diverse sanzioni amministrative col pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.

Art. 19
Validità della concessione di suolo pubblico ai fini dell'esposizione di merci

1. La concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ai fini dell'esposizione di merci all'esterno degli esercizi commerciali è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Alla chiusura dell'esercizio, debbono essere rimosse le installazioni adibite all'esposizione delle merci.
2. Il competente Settore comunale può, per fondate e motivate esigenze, autorizzare l'occupazione del suolo pubblico mediante le installazioni di cui al comma 1 anche dopo la chiusura dell'esercizio.
3. Fatte salve le sanzioni di cui al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la mancata rimozione delle installazioni di cui al comma 1 dopo l'orario di chiusura dell'esercizio commerciale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.

Art. 20
Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fatte salve le disposizioni di leggi e le disposizioni comunali in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche, può essere concessa l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in aree non mercatali, esclusivamente per la vendita dei seguenti prodotti: artistici, artigianali, industriali e agricoli. La vendita di prodotti di genere diverso dovrà essere autorizzata da apposita deliberazione da parte della Giunta comunale.
2. La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo è punita in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 21
Occupazione con addobbi e simili

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche antistanti gli esercizi pubblici, commerciali e simili, con tappeti, guide, e addobbi di qualsiasi tipo, effettuata temporaneamente in determinati periodi dell'anno e/o in relazione a manifestazioni cittadine, non necessita di concessione.
2. Gli interessati comunicano al servizio competente le modalità e la durata dell'occupazione, con un preavviso di almeno 10 giorni.
3. I competenti servizi comunali provvedono, entro il predetto termine, a stabilire eventuali prescrizioni a tutela della incolumità delle persone e/o cose o del decoro urbano.
4. La mancata comunicazione di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 100,00.
5. L'inosservanza delle prescrizioni a tutela dell'incolumità delle persone è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
6. L'inosservanza delle prescrizioni diverse da quelle di cui al comma 5 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 22
Occupazione con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande i cui locali prospettino su uno spazio pubblico, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai competenti uffici comunali, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e di sorvegliabilità.
2. Le modalità di installazione dei dehors sono le seguenti:
 - a) l'occupazione deve avvenire in senso longitudinale rispetto all'asse stradale e nello spazio antistante l'esercizio, per una lunghezza di regola corrispondente al fronte del locale. In ogni caso l'occupazione non deve pregiudicare o rendere difficoltoso l'accesso presso esercizi e/o abitazioni finitime od ostacolare, da parte del pubblico, la visione delle merci esposte nelle vetrine degli esercizi adiacenti;
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare anche il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato.
5. I dehors posti su area privata sono soggetti a comunicazione da presentarsi agli uffici competenti 30 giorni prima della loro collocazione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti.
6. La collocazione di dehors senza concessione ovvero la violazione del comma 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 100,00. I titolari di esercizi pubblici di cui al comma 1. dovranno altresì provvedere all'immediata rimozione degli stessi.

Art. 23
Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. È vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. È vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 24, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse
 - c. Non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - d. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore ai 100 metri dal perimetro di cimiteri e chiese;
 - e. A tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 20 dai cassonetti dei rifiuti;
 - f. L'attività non può essere iniziata prima delle ore 8,00 e conclusa dopo le 19,30;
 - g. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi e i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino;
 - h. L'uso degli strumenti di amplificazione sonora deve essere preventivamente autorizzata a norma del Codice della Strada. Non è comunque ammesso l'uso di tali strumenti nei giorni festivi, mentre nei giorni feriali è sempre vietata prima delle ore 9,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dopo le ore 19,30.

Art. 24

Attività consentite in zone di particolare interesse ambientale

1. Nelle aree antistanti le chiese o luoghi di culto di qualsiasi confessione religiosa non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano, è consentita esclusivamente la vendita d'oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale ed abbia conseguito la concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

TITOLO III

DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'ORDINATA CIVILE CONVIVENZA E DEL RISPETTO ALTRUI

CAPO I

NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 25

Pulizia delle strade

1. I cittadini collaborano con l'Amministrazione comunale e con le aziende che effettuano il servizio di smaltimento dei rifiuti, a mantenere pulite le strade, gli spazi e le aree pubbliche. A tal fine fanno un corretto uso dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, osservano le modalità di smaltimento dei medesimi, evitano condotte costituenti forme di insudiciamento del suolo pubblico.
3. L'Amministrazione comunale assicura che siano collocati sulle strade pubbliche idoneo numero di contenitori e cassonetti per la raccolta dei rifiuti e vigila sullo svolgimento del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Art. 26

Insudiciamento del suolo pubblico

1. Sulle strade, sugli spazi ed aree pubbliche è vietato:
 - a) gettare chewing-gum e simili sostanze che si appiccicano alle suole delle scarpe;
 - b) svuotare portaceneri di veicoli;
 - c) gettare volantini pubblicitari e carta in genere.
2. E', altresì, vietata, ogni ulteriore condotta costituente insudiciamento del suolo pubblico.
3. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 27

Abbandono di rifiuti

1. E' vietato, sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche abbandonare rifiuti.
2. Chiunque abbandona rifiuti sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statali e/o regionali.

Art. 28

Insudiciamento del suolo pubblico ad opera di animali

1. I proprietari, gli affidatari di cani e/o altri animali sono responsabili degli insudiciamenti cagionati alle strade, spazi ed aree pubbliche dai rispettivi animali.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono essere muniti di apposite palette o altri mezzi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali condotti per strade o negli spazi ed aree pubbliche. La Polizia Locale effettua specifici controlli finalizzati a verificare che i proprietari e/o affidatari di animali siano muniti di tali dispositivi.

3. Chiunque conduce cani o animali di altre specie lungo le pubbliche vie o spazi ed aree pubbliche senza essere munito di paletta o dispositivi idonei a rimuovere le deiezioni degli animali, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00
4. Chiunque non rimuove dalle strade e dagli spazi ed aree pubbliche le deiezioni degli animali in sua custodia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 29

Divieto di sversamento di liquidi e sostanze simili

1. E' vietato effettuare sulle strade e sugli spazi ed aree pubbliche sversamenti di sostanze liquide e simili.
2. Chiunque effettua sversamenti di sostanze liquide sulle strade, spazi ed aree pubbliche è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e/o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 30

Modalità per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

1. Le modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono prescritte con apposita ordinanza comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di leggi statali e regionali.
2. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma 1 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali e regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 31

Pulizia dei portici e simili

1. I portici, i fornici, le gallerie debbono essere mantenuti costantemente puliti dai proprietari e/o inquilini.
2. Debbono, altresì, essere mantenuti sgomberi da ogni materiale che offenda il decoro urbano.
3. I soggetti di cui al comma 1 che violino l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
4. Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 32

Pulizia di aree private confinanti con la via pubblica

1. I proprietari di aree private confinanti con vie pubbliche non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano depositati.
2. I soggetti di cui al comma precedente che violino l'obbligo prescritto dal predetto comma, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 33

Verniciature di strutture sulle vie pubbliche

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione ed in genere pertinenze immobiliari, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni a passanti.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modi idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà

4. La mancata collocazione dei segnali e ripari di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
6. La mancata adozione degli strumenti e/o dei modi idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 34

Doveri dei proprietari di fabbricati in caso di nevicate

1. I proprietari ed i conduttori di fabbricati debbono, in caso di nevicate, provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti ovvero in caso di inesistenza degli stessi per almeno metri 1 del suolo pubblico antistante i fabbricati.
2. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sulla via pubblica.
3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose, con riserva di azione di rivalsa da parte del Comune in caso di intervento dello stesso.
4. Nel caso in cui sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazzi, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, con obbligo della presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al comando di Polizia Locale.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili o fabbricati a qualunque scopo destinati segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve del suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. I soggetti di cui al comma 1 che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00

Art.35

Divieto generale

1. In tutti i casi previsti dal presente capo è fatto divieto nell'esecuzione di operazioni di pulizia del suolo di pertinenza trasferire i rifiuti sulla via pubblica.
2. La violazione di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00 e alla rimozione dei rifiuti dalla via pubblica.

CAPO II

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 36

Divieto di rumori

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali a tutela della quiete pubblica, è vietata la propagazione di rumori atti a turbare la tranquillità delle persone.
2. Le disposizioni di cui al presente capo valgono anche nel caso i rumori determinino disturbo ai soli vicini di casa.

Art. 37

Esercizio di attività lavorative rumorose

1. Durante l'esercizio di attività lavorative rumorose debbono essere adottate tutte le cautele idonee a tutela della quiete delle persone.
2. Le attività lavorative rumorose, di qualunque natura, se effettuate in locali sottostanti, adiacenti a civili abitazioni, sono vietate dalle ore 20.00 alle ore 08.00. Sono altresì vietate nei giorni festivi. E' fatta salva l'autorizzazione rilasciata in deroga dal competente settore comunale.
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 38

Sistemi di allarme acustico

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i dieci minuti primi. I proprietari degli impianti predetti debbono adottare ogni cautela idonea a consentire la disattivazione dell'impianto del sistema di allarme nei casi di necessità.
3. I proprietari degli impianti di cui al presente articolo che violino gli obblighi prescritti dai commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

Art. 39

Pubblicità sonora

1. Fatte salve le disposizioni di legge statali e regionali o dei vigenti regolamenti comunali, la pubblicità fonica è vietata all'interno dei centri abitati dalle ore 21.00, dalle ore 07.00.
2. Essa è vietata la domenica e i giorni festivi.
3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato; il titolare dell'autorizzazione deve, altresì, provvedere ad abbassare il volume o a sospendere le emissioni sonore a richiesta degli organi di polizia stradale.
4. Chiunque effettua pubblicità fonica negli orari o i giorni o nei luoghi vietati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 ad Euro 75.00.
5. Chiunque non ottempera all'invito di abbassare il tono del volume o di sospendere la pubblicità fonica in essere, rivolta dai competenti organi di polizia stradale è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50.00 ad Euro 150.00.

Art. 40

Emissioni rumorose presso abitazioni private

1. Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare fonti moleste e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle 08.00 e dopo le 20.00 dei giorni feriali e non prima delle 09.00 e dopo le 20.00 dei giorni festivi.
3. Gli apparecchi televisivi e radiofonici, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 08.00, fra le 13.00 e le 15.00 e dopo le 20.00. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono essere osservati nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

5. La Polizia Locale e gli altri organi di polizia provvedono, se richiesto dagli interessati e verificata la reale situazione di disturbo, ad invitare i responsabili dei rumori e, fatte salve le sanzioni di cui al seguente comma, ad abbassare il volume degli apparecchi sonori o a sospendere l'attività rumorosa.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
7. Chiunque non osserva l'invito rivolto, ai sensi del comma 5, dalla Polizia Locale o dai competenti organi di polizia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 41

Disturbo determinato da animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Per privata quiete s'intende anche il disturbo recato ad un solo vicino.
3. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore e punirlo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00 sempre che il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizioni di legge statale o regionale, diffidano altresì formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare la quiete pubblica e privata, informando di quanto sopra il servizio veterinario per i provvedimenti di competenza.

Art. 42

Spettacoli e trattenimenti presso pubblici esercizi

1. I titolari di pubblici esercizi presso i quali si svolgono spettacoli e/o trattenimenti debbono adottare tutte le cautele idonee a garantire l'insonorizzazione dei locali.
2. La diffusione all'esterno degli esercizi pubblici di emissioni musicali e/o sonore di regola è vietata, fatta salva autorizzazione del competente servizio comunale.
3. Le attività di piano bar, karaoke e simili effettuate presso i dehors esterni dei pubblici esercizi debbono essere interrotte alle ore 22.30 dei giorni feriali ed alle ore 23.30 dei giorni prefestivi e festivi. In occasione di feste, sagre e simili possono essere in via eccezionale, rilasciate autorizzazioni in deroga.
4. Il volume delle diffusioni sonore deve essere, comunque, tale da non costituire disturbo per la quiete pubblica e privata.
5. I soggetti di cui al comma 1 debbono ridurre il volume delle diffusioni sonore e/o musicali ed eventualmente sospenderle a richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di polizia, quando sussistano oggettive esigenze.
6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
7. La diffusione di emissioni musicali e/o sonore all'esterno dei pubblici esercizi in mancanza della prescritta autorizzazione è punita, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali e/o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
8. Fatte salve le sanzioni stabilite dalla vigente normativa in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici e sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, la violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
9. La violazione degli obblighi di cui al comma 4 è punita, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
10. L'inottemperanza all'invito di cui al comma 5 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non risulti punito, in via amministrativa, da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 43

Obblighi per i gestori dei circoli privati

1. Le disposizioni di cui all'art. 42 valgono, in quanto applicabili, anche per i gestori dei circoli privati.

Art. 44

Uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie

1. L'uso di strumenti musicali nelle pubbliche vie e negli spazi o aree pubbliche deve avvenire senza costituire disturbo per la tranquillità dei cittadini. A tal fine i suonatori ambulanti non debbono stazionare sotto le finestre delle civili abitazioni, degli studi professionali, davanti alle entrate degli esercizi pubblici, commerciali o artigianali.
2. I suonatori ambulanti, debbono ottemperare le prescrizioni eventualmente anche solo stabilite verbalmente, dalla Polizia Locale e dagli altri organi di polizia e debbono sospendere immediatamente l'attività su richiesta dei predetti organi.
3. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato e non risulti già punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 45

Comportamento degli avventori all'uscita dei pubblici esercizi

1. Gli avventori, all'uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, debbono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
2. I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti a sensibilizzare la clientela al fine dell'osservanza dell'obbligo di cui al comma 1.
3. Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, può modificare gli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi pubblici quando gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale o dagli altri Organi di Polizia abbiano rilevato situazioni di pregiudizio per la quiete pubblica o privata, per il decoro e la pubblica decenza, determinate dai comportamenti di cui al comma 1.
4. Chiunque, all'uscita dei pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, tiene comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica o privata o per il decoro e la pubblica decenza, è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 46

Veicoli dotati di cella frigorifera ed attrezzature rumorose

1. Durante le ore notturne è vietato lasciare in sosta o ricoverare nelle immediate vicinanze di fabbricati destinati a civile abitazione, veicoli dotati di celle frigorifere, attrezzature comunque rumorose quando il mantenimento in funzione dei predetti impianti costituisca pregiudizio per la quiete pubblica o privata.
2. La situazione di disturbo di cui al comma 1 deve risultare dagli accertamenti svolti dai competenti organi tecnici a seguito dei quali il Responsabile del competente Settore Comunale, con provvedimento motivato, ordini all'interessato di adottare le cautele idonee di eliminare la situazione di disturbo.
3. La mancata adozione delle cautele di cui al comma 2 è punita, sempre che il fatto non costituisca reato e non sia punito in via amministrativa da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 450,00.

Art. 47

Schiamazzi

1. Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 48

Divieto di uso di mortaretti, petardi o simili

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato far scoppiare mortaretti, petardi e simili ancorché la vendita di tali prodotti sia regolarmente consentita.
2. Chiunque non osserva il divieto cui al comma 1 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 49

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle 20.00 alle 09.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
3. Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

CAPO III

NORME PARTICOLARI

Art. 50

Tende solari

1. Le tende solari ed ogni altra installazione aggettante sulle vie pubbliche o sulle aree ad uso pubblico debbono essere assentite dai competenti Settori Comunali.
2. Fatte salve le prescrizioni a tutela del decoro urbano e la normativa statale, regionale, comunale in materia edilizia, e sempre che non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro. Nel rispetto delle stesse norme, tra il bordo inferiore delle tende (compresi frange e supporti) e delle installazioni di cui al comma 1 ed il suolo pubblico o di uso pubblico deve intercorrere un'altezza di almeno 2,20 metri. E' comunque vietata l'installazione di frontalini rigidi sporgenti sotto le solette dei balconi o sullo spazio pubblico.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore o in tessuto sulle facciate di cui sopra non è comunque consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende.
5. Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.
6. Le tende parasole possono essere posizionate anche in corrispondenza degli accessi e delle vetrine degli esercizi commerciali nonché negli archi di portico prospicienti i luoghi di attività medesimi.

Le caratteristiche costruttive delle tende parasole dovranno essere uniformate nel modo seguente:

- La tenda non dovrà eccedere la luce della vetrina o dell'arco del portico con sporgenza superiore a metri 1.50 per piazze e corsi; metri 1.00 per vie di larghezza superiore a metri 9.00; metri 0.75 per le vie di larghezza inferiore a metri 9.00;
- In ogni caso dovranno essere almeno 50,00 centimetri rientranti rispetto al marciapiede ovvero all'interno della sporgenza del balcone;
- L'altezza dal suolo compresi frange e supporti non potrà essere di norma inferiore a metri 2,20;
- I materiali possono essere tessuto o altri materiali tipo pvc, acetati ecc.;

Le tende parasole di esercizi commerciali e affini non potranno essere autorizzate negli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici prevedono altre tipologie di impianti e/o coperture particolari:

7. Chiunque colloca tende solari o ogni altra installazione di cui al comma 1 in violazione di quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00 e a conformarsi a tali indicazioni nel termine di 15 giorni dalla contestazione. Nel caso di mancata ottemperanza è tenuto alla rimozione degli stessi.

Art. 51
Diffusione di polveri

1. Chiunque esegue lavori o compie operazioni che comportano il sollevamento o la diffusione di polveri, deve adottare ogni cautela utile ad evitare pregiudizi o molestie altrui.
2. Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 1 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

Art. 52
Annaffiamento

1. Chiunque annaffia fiori, piante o giardini, deve adottare ogni cautela utile ad evitare di bagnare persone transitanti in luoghi di pubblico passaggio.
2. E' fatto divieto di stendere panni sgocciolanti sulla pubblica via.
3. E' fatto divieto di lanciare sui passanti o sui veicoli circolanti lungo la pubblica via sostanze liquide di qualsiasi natura.
4. Chiunque viola gli obblighi ed i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
5. Chiunque viola il divieto di cui al comma 3 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

Art. 53
Battitura di tappeti

1. E' vietato compiere operazioni di scuotimento di tappeti, coperte, tovaglie e simili senza adottare cautele idonee ad evitare il pregiudizio per le persone transitanti sulla pubblica via e arrecare disturbo al vicinato.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 54
Divieto di gioco nelle strade

1. Nelle strade pubbliche, aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici è vietato praticare giochi di qualsivoglia genere quando possono arrecare intralcio o disturbo o costituire pericolo per sé o per gli altri ovvero procurare danni. Tali giochi sono consentiti nelle aree appositamente attrezzate ed adibite a tali fini.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 55
Ostacolo all'accesso ad uffici pubblici ed esercizi commerciali

1. E' fatto divieto di tenere comportamenti che ostacolano o rendano comunque difficoltosi o malagevoli l'accesso od il recesso a e da uffici pubblici, esercizi pubblici, commerciali, artigianali sportelli bancari o postali e locali privati.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 56

Corretto uso delle panchine pubbliche

1. Le panchine pubbliche debbono essere usate correttamente; a tal fine è vietato sedersi sugli schienali ed appoggiare i piedi sulla parte destinata a sedile, o depositare sulle medesime sostanze che possono costituire nocumento alle persone.
2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 57

Divieto di spargere sostanze per fini emulativi

1. Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico è vietato spargere su persone, animali e cose, sostanze liquide, schiumose e simili per mere finalità emulative ancorché tali prodotti siano regolarmente posti in vendita.
2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche durante le manifestazioni di carnevale.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 58

Obbligo di tenere i cani al guinzaglio

1. A tutela dell'incolumità pubblica e privata, i cani devono essere condotti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, al guinzaglio, e se di grossa o media taglia o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri
2. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
3. I proprietari e gli affidatari dei cani che violano l'obbligo di cui al comma 1 ovvero il divieto di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 59

Governo di animali

1. I cani ed ogni altro animale condotto lungo le vie o nelle aree ad uso pubblico debbono essere custoditi da persone idonee a governarli correttamente.
2. Laddove i cani siano condotti da bambini deve essere sempre presente un adulto in grado, all'occorrenza, di adottare le cautele necessarie ad evitare che l'animale cagioni pregiudizi a persone o ad altri animali transitanti lungo le pubbliche vie o nelle aree ad uso pubblico.
3. Fatti salvi gli obblighi prescritti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti in materia di governo degli animali, i proprietari e gli affidatari di cani o altri animali debbono adottare idonee cautele al fine di evitare che gli stessi vaghino incustoditi lungo le pubbliche vie o s'immettano nelle altrui proprietà.
4. I proprietari ed affidatari di animali debbono, altresì, adottare ogni utile cautela al fine di evitare che gli stessi, ancorché custoditi all'interno di proprietà private, confinanti con le pubbliche vie o con aree ad uso pubblico, cagionino, comunque, spavento o molestia alle persone che transitano lungo le medesime.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo è punita, sempre che il fatto non risulti già sanzionato da disposizioni di leggi statali o regionali, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 60

Zone interdette ai cani

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate, qualora presenti, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino ai beni comuni rispondono i proprietari.
2. Tutti i proprietari di animali da compagnia, ove non sia espressamente vietato, possono con essi circolare, badando scrupolosamente che non giochino nei giardini e nelle piscine di sabbia destinate essi circolar ai bambini.

3. All'interno del parco di Villa Cabella è fatto divieto di introdurre cani e ogni altro animale.
4. Il presente provvedimento, nelle parti inerenti ai cani, non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
5. Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 61

Uso improprio dei giochi per bambini

1. I genitori ed i soggetti che hanno in custodia bambini debbono vigilare al fine di evitare che gli stessi usino impropriamente le attrezzature pubbliche adibite a gioco ed installate presso aree comunali.
2. L'uso delle attrezzature di cui al comma 1 è vietato ai maggiorenni ed ai minori ultradodicienni.
3. L'uso improprio delle attrezzature di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 62

Temporanea interruzione di strade

1. E' vietato, in mancanza dei provvedimenti adottati dai competenti Settori Comunali, interrompere od ostacolare, ancorché per breve durata, la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico.
2. Chiunque, in mancanza dei provvedimenti di cui al comma 1 interrompe o comunque ostacola la circolazione veicolare e pedonale nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, è punito, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 63

Controlli in caso di pioggia

1. Fatti salvi gli obblighi prescritti dal Codice della Strada, i conducenti di veicoli a motore debbono, in caso di precipitazioni meteorologiche, ridurre la velocità in presenza di pedoni circolanti sulla strada e adottare tutte le cautele idonee al fine di non inzaccherare i medesimi.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DEI CITTADINI

CAPO I

SICUREZZA URBANA

Art. 64

Ruolo del Comune

1. Il Comune riconosce la sicurezza urbana quale componente essenziale della qualità della vita della comunità locale e la persegue mediante l'adozione di sistemi regolativi finalizzati a conseguire un corretto equilibrio generale nella fruizione del tessuto della città.
2. Il Comune persegue forme di interazione con i soggetti istituzionali e sociali operanti sul territorio, promuove tra i giovani campagne orientate alla cultura della legalità, allo sviluppo dell'attitudine civica, alla solidarietà dei cittadini e degli operatori sociali in quanto risorse fondamentali per la definizione degli obiettivi di sicurezza.

3. L'Amministrazione riconosce altresì che la corresponsabilizzazione delle autonomie locali in materia di controllo del territorio è condizione inderogabile per l'efficace perseguimento della cultura della prevenzione; a tal fine perora, di intesa con gli Uffici Territoriali del Governo, forme di collaborazione e sinergie da attuarsi con la stipulazione di protocolli di intesa e contratti locali di sicurezza. Tali documenti debbono contenere l'obbligo di periodica informativa al Consiglio Comunale sullo stato della sicurezza urbana.

Art. 65
Programma locale di sicurezza

1. L'Amministrazione Comunale promuove programmi locali finalizzati a conoscere il bisogno di sicurezza dei cittadini e ad effettuare le azioni conseguenti rivolte a soddisfare la razionale domanda di sicurezza degli appartenenti alla comunità locale.

Art. 66
Ruolo della Polizia Locale

- 1 La Polizia Locale collabora fattivamente con le Forze dell'Ordine e con le Polizie locali al fine di tutelare la sicurezza urbana e della comunità locale.
- 2 La Polizia Locale attua le forme di controllo del territorio sia autonomamente sia nel rispetto delle modalità operative eventualmente stabilite nei protocolli di intesa e nei contratti locali di sicurezza intercorrenti tra l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Territoriale del Governo.
- 3 La Polizia Locale collabora, altresì, con gli operatori sociali e istituzionali nell'attività di mediazione dei conflitti, al fine di dirimere microtensioni e microconflitti, ancorché non di rilievo penale, che vengono tuttavia avvertiti dai cittadini come situazioni di tensione. Sono fatte salve le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza in materia di bonaria composizione dei dissidi tra privati, come disciplinate dalle vigenti leggi di Pubblica Sicurezza.

Art. 67
Protezione civile

- 1 Un efficiente sistema comunale di protezione civile è componente essenziale per la sicurezza urbana. A tal fine l'Amministrazione Comunale promuove, anche attraverso i gruppi di protezione civile presenti nell'ambito della provincia di Lecco, campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, consistenti anche in simulazioni di eventi calamitosi.

Art. 68
Sicurezza stradale

- 1 L'Amministrazione Comunale persegue, nell'ambito della sicurezza urbana, campagne di sensibilizzazione dei giovani in materia di educazione al rischio stradale. A tal fine predispone, in collaborazione con le autorità scolastiche e mediante l'impiego della Polizia Locale e di esperti qualificati, progetti mirati.

CAPO II
OBBLIGHI PARTICOLARI

Art. 69
Pozzi, cisterne e simili

- 1 I pozzi, le cisterne e le vasche costruite o esistenti su spazi pubblici, o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto, di altezza non inferiore a metri 1,10, con sportello ordinatamente chiuso e/o ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2 Le protezioni di cui al comma 1 debbono essere sempre tenute in condizioni di efficienza.

- 3 La mancata adozione delle protezioni di cui al presente articolo o la tenuta delle medesime in condizioni non efficienti, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00. Sono fatte salve le eventuali sanzioni di natura penale.

Art. 70 Ponteggi

- 1 Durante l'installazione di ponteggi di pertinenza dei cantieri edili i responsabili debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di danno a persone o cose.
- 2 I responsabili dei cantieri debbono, altresì, adottare cautele idonee ad evitare che i ponteggi installati siano utilizzati per fini illeciti quali l'introduzione abusiva nelle abitazioni altrui, confinanti con i cantieri.
- 3 I responsabili dei cantieri edili che non adottano le cautele di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 71 Divieto di getto di materiale

- 1 E' vietato il getto libero dai ponti di servizio, anche verso l'interno della case, di materiale di demolizione o di altro. Questi materiali dovranno essere guidati entro tramogge o canali appositi, o posti in panieri o altri recipienti e scanalati con debite precauzioni; dovranno essere trasportati in modo che nessuna quantità di materia si sparga sul suolo pubblico. Le demolizioni si faranno parzialmente e non in massa, evitando l'eccessivo sollevamento della polvere con sufficienti aspersioni di acqua.
- 2 E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 3 Chiunque getta, dai ponti di servizio materiale di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.
- 4 Chiunque viola quanto disposto dal comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 72 Luminarie ed addobbi luminosi

- 1 Chiunque installa nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, luminarie, addobbi luminosi e simili deve darne comunicazione al competente settore comunale, almeno 30 giorni prima della installazione.
- 2 Il competente settore comunale, può, entro il termine di cui al comma 1, stabilire le eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
- 3 Sono fatte salve le licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte da disposizioni di legge vigenti in materia.
- 4 La mancata comunicazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.
- 5 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.

Art. 73 Depositi di sostanze esplosive e combustibili

- 1 I depositi di sostanze esplosive, combustibili e infiammabili sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.
- 2 I predetti depositi debbono avere sede, di regola, fuori del centro abitato.
- 3 I titolari dei depositi delle sostanze esplosive, infiammabili e combustibili, sono tenuti a comunicare al settore comunale competente in materia di protezione civile, i dati relativi al deposito, gli eventuali piani di emergenza, la quantità e la natura delle sostanze così dette ed ogni altro elemento ritenuto, dal predetto settore, rilevante ai fini della protezione civile comunale.

Art. 74

Sostanze combustibili custodite presso abitazioni

- 1 Presso i locali di pertinenza delle abitazioni non possono essere tenute sostanze combustibili in quantità oltre a quella strettamente necessaria per gli usi domestici.
- 2 Chiunque non osservi il divieto di cui al presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 75

Divieto di deposito di materiale infiammabile

- 1 Nei cortili e nelle aree di pertinenza di fabbricati confinanti con le abitazioni è vietato depositare o accatastare imballaggi in carta, plastica, legno, legname e materiale comunque infiammabile, senza adottare tutte le cautele atte ad evitare pericolo di incendio.
- 2 Gli interessati comunicano al competente settore comunale la quantità del materiale depositato o accatastato, se la stessa sia superiore a 5 metri cubi, al fine di consentire l'adozione di eventuali prescrizioni a tutela della pubblica incolumità.
- 3 Chiunque, nelle aree di cui al comma 1, deposita o accatasta materiale infiammabile senza le cautele idonee a evitare il pericolo d'incendio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- 4 Chiunque omette la comunicazione di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 150,00.
- 5 Chiunque non osserva le prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale al fine di tutela della pubblica incolumità, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 76

Collocazione di oggetti mobili

- 1 E' vietato collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o verso i cortili o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
- 2 E' altresì vietato tenere qualsiasi cosa fissa al di sopra del suolo viabile o comunque sporgente dal filo delle case, ad eccezione degli sporti ordinari dei balconi, delle mensole, dei cornicioni e simili.
- 3 Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 77

Divieto di accensione di fuochi nell'abitato

1. Nel centro abitato è vietato, fuori dei casi consentiti dalla legge, accendere fuochi e gettare nelle pubbliche vie e nelle aree ad uso pubblico, fiammiferi, zolfanelli e altri oggetti accesi.
2. E' vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue in aree pubbliche, se non appositamente attrezzate, individuate dal comune.
3. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 78

Divieto di introduzione di oggetti accesi nei cassonetti per la raccolta di rifiuti

- 1 E' vietato introdurre nei cassonetti e nei contenitori per la raccolta dei rifiuti, fiammiferi, zolfanelli, mozziconi di sigarette non debitamente spenti e ogni altro oggetto acceso.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

Art. 79
Animali pericolosi

- 1 E' vietato condurre lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico animali feroci o selvatici o esotici, senza l'autorizzazione del competente settore comunale.
- 2 Il trasporto di animali feroci deve avvenire con veicoli idoneamente attrezzati e con modalità tali da evitare danni, spavento o molestia alle persone.
- 3 I cani di indole potenzialmente aggressiva ancorché soltanto nei confronti di altri cani, debbono essere muniti di idonea museruola se condotti lungo le vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, anche se tenuti al guinzaglio. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione tutte le razze di cani individuate da specifiche ordinanze ministeriali o analoghi provvedimenti sono considerati, in ogni caso, di indole potenzialmente aggressiva.
- 4 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- 5 Chiunque viola gli obblighi di cui al comma 2 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni di legge statali o regionali, con la sanzione amministrativa di una somma Euro 100,00 a Euro 300,00.
- 6 Chiunque viola l'obbligo di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 80
Offendicula

- 1 La presenza degli offendicula, strumenti a difesa della proprietà, dotati di intensa carica lesiva, deve essere sempre debitamente segnalata ed evidenziata con mezzi idonei
- 2 In ogni caso è vietato mantenere od installare recinzioni munite di filo spinato e/o altri offendicula.
- 3 La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.

Art. 81
Illuminazione dei portici, fornici e gallerie private

- 1 I portici, i fornici, le gallerie di proprietà privata ma aperte al pubblico passaggio pedonale anche nelle ore notturne, debbono essere convenientemente illuminati durante gli orari di accensione dell'illuminazione pubblica. Tale obbligo è a carico dei proprietari.
- 2 La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 82
Persiane

- 1 Le persiane di pertinenza dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o anche ad uso pubblico, se aperte, debbono essere idoneamente fissate al muro con appositi congegni, al fine di evitare distacchi con conseguente pericolo per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli circolanti sulla strada.
- 2 La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 83
Manutenzione dei fabbricati

- 1 I proprietari di fabbricati sono tenuti ad eseguire tutte le opere di conservazione e manutenzione degli edifici idonee a evitare situazioni di pericolo di danno per l'incolumità pubblica e privata per la sicurezza stradale.
- 2 I proprietari di fabbricati debbono, altresì, conservare i canali di gronda e raccolta delle acque in modo da impedire lo stillicidio sulle pubbliche vie e da consentire lo scarico delle acque negli appositi fognali.

- 3 Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata previa accertamenti tecnici da compiersi a cura dei competenti settori comunali, intima ai proprietari inadempienti agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, di eseguire le opere necessarie ai fini della tutela dell'incolumità pubblica o privata o della sicurezza stradale. In caso di inottemperanza da parte degli interessati, l'esecuzione di tali opere, se finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica avviene d'ufficio e i relativi oneri sono a carico del proprietario inadempiente.
- 4 I proprietari di fabbricati che omettono di eseguire le opere di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 300,00.
- 5 L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 3 è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale se finalizzata a tutelare l'incolumità e sicurezza pubblica. E' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 450,00 se finalizzata a tutelare l'incolumità privata.

Art. 84 Piantagioni private

- 1 In conformità a quanto previsto dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromettente o di incomodo per la circolazione, tanto di veicoli quanto di pedoni.
- 2 Quando la presenza d'alberi e/o siepi su fondi o in ogni caso su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione, in particolare devono opportunamente regolare le siepi e recidere i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
- 3 La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.
- 4 Il Sindaco, con propria ordinanza motivata, adottata a seguito di accertamenti della Polizia Locale o degli altri organi di Polizia, ingiunge agli interessati di rimuovere dal suolo pubblico o ad uso pubblico le foglie, i fiori o i frutti staccatisi dalle rispettive piantagioni.
- 5 L'inottemperanza all'ordinanza di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 450,00. Le operazioni di rimozione sono eseguite d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dei soggetti inadempienti.

Art. 85 Indicazione dell'amministratore condominiale

- 1 All'interno delle entrate dei condomini debbono essere affissi targhe o cartelli indicanti il nominativo dell'amministratore, il suo recapito e l'utenza telefonica. Ciò al fine di consentire il pronto reperimento in caso di necessità contingenti di sicurezza pubblica.
- 2 L'obbligo di affissione di cui al comma 1 non sussiste nel caso l'amministratore abbia fornito tali indicazioni direttamente alla Polizia Locale.
- 3 Le indicazioni di cui al presente articolo debbono essere sempre aggiornate.
- 4 L'obbligo di indicazioni di cui al presente articolo vale per tutti gli stabili provvisti di amministratore, ancorché non condominiali.
- 5 La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 86 Balneazione

- 1 Sono interdetti alla balneazione il bacino lacustre nonché i torrenti esistenti sul territorio.
- 2 E' fatto divieto di camminare sul bacino lacustre e torrenti gelati.
- 3 Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

TITOLO V
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'IGIENE PUBBLICA

CAPO I
PREVENZIONE DEI FENOMENI DI INQUINAMENTO

Art. 87

Sensibilizzazione in materia di cultura al rispetto ambientale

- 1 Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza ai fini di diffondere il rispetto dell'ambiente e del territorio e la conoscenza delle buone pratiche in materia ambientale.
- 2 Il Comune promuove, altresì, campagne di coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche dello sviluppo sostenibile in quanto condizione essenziale per una corretta politica di tutela dell'ambiente, di governo del territorio e di conseguimento della qualità della vita della comunità locale.
- 3 Il Comune, in collaborazione e di intesa con le autorità scolastiche, gli altri enti locali e le istituzioni operanti sul territorio, attua progetti di educazione ambientale e alla salute finalizzati ai bambini, studenti ed ai cittadini.

Art. 88

Divieto di sosta con motore acceso

- 1 I conducenti di veicoli a motore debbono spegnere il motore durante la sosta. Debbono, altresì, spegnere il motore in ogni altra situazione comportante l'arresto del veicolo per una durata superiore ai 3'. E' fatta eccezione per i casi in cui l'interruzione della marcia sia prescritta dalla segnaletica luminosa o dalla segnaletica degli agenti preposti al traffico.
- 2 I conducenti dei veicoli a motore debbono spegnere il motore anche in caso di fermata se di durata superiore ai 3 minuti.
- 3 I conducenti di veicoli a motore che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 75,00.

Art. 89

Trattamenti con fitofarmaci e prodotti antiparassitari

- 1 I trattamenti con fitofarmaci o prodotti antiparassitari, debbono avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle prescrizioni indicate sulle confezioni dei prodotti.
- 2 I soggetti che effettuano i trattamenti di cui al comma 1 debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare molestie a persone ed animali.
- 3 I trattamenti di cui al comma 1, se effettuati all'interno del centro abitato, debbono essere comunicati all'interessato e competente settore comunale almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi. Il competente settore comunale, prima dell'inizio del trattamento può, sentiti i competenti organi sanitari, impartire le eventuali prescrizioni a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.
- 4 I trattamenti di cui al presente articolo debbono essere immediatamente sospesi in caso di condizioni atmosferiche di vento o brezza ed a richiesta motivata delle competenti autorità.
- 5 Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
- 6 Fatte salve le sanzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la violazione all'obbligo di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
- 7 Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo omettendo la comunicazione di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
- 8 Chiunque esegue i trattamenti di cui al presente articolo in condizioni di vento o brezza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.
- 9 Chiunque non ottempera all'ordine di sospendere i trattamenti di cui al presente articolo, impartito dalle competenti autorità è punito, sempre che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da disposizioni di legge o di regolamento, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
- 10 La Polizia Locale svolge sistematici controlli anche in collaborazione con gli organi sanitari e di protezione ambientale, al fine di verificare le corrette modalità d'esecuzione dei trattamenti di cui al presente articolo.

Art. 90
Divieto di abbruciamento di rifiuti

- 1 E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossati, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, sempre che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

CAPO II
TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 91
Divieto di circolazione con veicoli sulle aree verdi

- 1 Sulle aree verdi comunali sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli.
- 2 Ai fini dell'applicazione della presente disposizione si considerano in sosta i veicoli ancorché occupanti l'area soltanto con parte della carrozzeria.
- 3 Chiunque circola con veicoli sulle aree verdi è punito con la sanzione amministrativa della somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 92
Norme di comportamento nei parchi comunali

- 1 Fatti salvi gli obblighi e i divieti stabiliti da altre disposizioni del presente regolamento, nei parchi comunali è vietato:
 - a) introdurre e circolare con veicoli di qualsiasi tipo, esclusi le macchine per uso di persone invalide, anche se asservite da motore e i veicoli impiegati per operazioni di manutenzione del parco;
 - b) condurre, fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate dal competente settore comunale, animali in sella;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - d) recare disturbo, fastidio o molestia alle persone presenti nel parco;
 - e) manomettere, imbrattare gli elementi di arredo del parco;
 - f) cogliere fiori, recidere rami e danneggiare le aiuole ed il verde pubblico;
 - g) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco;
 - h) accendere fuochi o fare uso di barbecue.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), f), g), h) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
3. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1, lettera e), è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 lettera c) si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi insistenti sul territorio comunale.

Art. 93
Tutela degli alberi delle aiuole, dei viali e giardini pubblici

- 1 E' vietato incidere o manomettere la corteccia degli alberi delle aiuole, dei viali e giardini pubblici.
- 2 E' altresì vietato, senza autorizzazione del competente settore comunale, affiggere sulla corteccia degli alberi manifesti, avvisi e simili.
- 3 E' vietato arrampicarsi sugli alberi e reciderne i rami.
- 4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

**5 TITOLO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL DECORO URBANO**

**CAPO I
DECORO DEGLI EDIFICI**

**Art. 94
Decorosa conservazione dei fabbricati**

- 1 A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze o siano comunque visibili da un luogo pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
- 2 Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco con provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
- 3 La violazione agli obblighi di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa di pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.
- 4 La violazione del provvedimento di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

**Art. 95
Divieto di affiggere manifesti, stampati e simili sui fabbricati**

- 1 Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di pubbliche affissioni, sulle facciate dei fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie è vietato affiggere manifesti, stampati e simili.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

**Art. 96
Divieto di imbrattamento**

- 1 E' vietato imbrattare le facciate e le pertinenze dei fabbricati visibili dalle pubbliche vie.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 300,00.

**Art. 97
Divieto di esporre materiale contrario al pubblico decoro**

- 1 E' vietato nei cortili o pertinenze di fabbricati in vista alla pubblica via, depositare, accatastare o esporre materiale contrastante con il decoro urbano. A tal fine, il competente settore comunale, con provvedimento motivato, invita gli interessati a rimuovere il materiale o renderlo non visibile al pubblico.
- 2 Il divieto di cui al comma precedente non si applica in caso di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla concessione.
- 3 E' vietato utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. Anche in tale caso il competente settore comunale adotta il provvedimento di cui al comma 1.
- 4 Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 e 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

Art. 98

Divieto di stendere biancheria in vista delle pubbliche vie

- 1 E' vietato, nei lati delle case prospicienti luoghi pubblici, stendere panni, tappeti o esporre qualunque oggetto per cui possano derivare inconvenienti o pericolo; ove è consentito stendere panni, tappeti o qualunque altro oggetto, gli stessi non devono sporgere oltre i 30 centimetri al di sotto del proprio piano di calpestio e non devono provocare stillicidio; è tuttavia consentita, quando non esiste soluzione alternativa, l'apposizione di stendibiancheria ai balconi delle abitazioni in cui entrambi i lati sono prospicienti la via pubblica e non è possibile definire quale sia il retro, sempre che la proiezione degli stenditoi stessi non ricada sul suolo destinato ad uso pubblico.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 99

Pulizia dei cortili e delle aree private

- 1 I cortili e le pertinenze dei fabbricati privati, debbono essere mantenuti idonei in condizioni di pulizia. A tal fine e fatte salve eventuali contingenze d'igiene pubblica, il competente settore comunale invita, con provvedimento motivato, gli interessati ad eseguire le operazioni ritenute necessarie a titolo del decoro urbano.
- 2 Chiunque non adempie all'invito di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

CAPO II

DECORO E MORALITA' PUBBLICA

Art. 100

Fontane e vasche pubbliche

- 1 Nelle fontane e vasche pubbliche è vietato:
 - a) effettuare abluzioni di persone o animali;
 - b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
- 2 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 150,00.

Art. 101

Divieto di lavaggio nelle vie pubbliche

- 1 Nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sono vietate le operazioni di lavaggio dei veicoli, animali e cose.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 102

Divieto di imbrattare i monumenti

- 1 E' vietato imbrattare e insudiciare i monumenti e edifici pubblici.
- 2 E', altresì, vietato affiggere sugli stessi scritti, stampati di qualsiasi genere e depositare o collocare qualunque oggetto non autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- 3 E' vietato arrampicarsi sui monumenti pubblici, sui pali dell'illuminazione, sulle cancellate e simili.
- 4 Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00.

Art. 103

Divieto di sdraiarsi nelle pubbliche vie e nei luoghi soggetti al pubblico passaggio

- 1 E' vietato sdraiarsi nelle pubbliche vie, nei luoghi di pubblico passaggio, sulla soglia d'esercizi pubblici e commerciali, sotto i portici e i fornici.
- 2 E' altresì vietato, nei luoghi di cui al comma 1, stendere stuoie e simili e compiere atti contrari al decoro e alla moralità pubblici.
- 3 Chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 104

Divieto di compiere atti contrari al pubblico decoro

- 1 E' vietato compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare bisogni corporali fuori dei luoghi appositamente adibiti.
- 2 Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 105

Esercizi specializzati nella vendita di materiale erotico

- 1 L'esibizione di merci presso gli esercizi commerciali specializzati nella vendita di materiale erotico, così detti sex shops, deve avvenire con modalità tali da non offendere la sensibilità di coloro che vogliono rimanere estranei. A tal fine il materiale esibito non deve essere visibile dalla pubblica via ad eccezione solo dei generi di abbigliamento o di biancheria, in vendita anche presso esercizi diversi da quelli di cui al presente articolo.
- 2 I titolari degli esercizi di cui al presente articolo che violano gli obblighi di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 ad Euro 450,00. Sono fatte salve le sanzioni eventualmente stabilite dalle leggi penali.

CAPO III

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

Art. 106

Rinvio alla legislazione speciale

- 1 La pubblicità lungo le strade e in vista dalle medesime è regolato dalle disposizioni di cui al Codice della Strada e dalla normativa comunale vigente in materia.

Art. 107

Modalità della sosta di veicoli adibiti a pubblicità per conto terzi

- 1 Durante la sosta dei veicoli appositamente attrezzati per lo svolgimento di pubblicità per conto terzi, così detti poster bus e simili, debbono essere coperti o resi non visibili al pubblico i messaggi pubblicitari per la cui diffusione sono impiegati tali veicoli.
- 2 La disposizione di cui al comma 1 vale all'interno del centro abitato e lungo le strade comunali, sempre che la normativa comunale vigente in materia d'impianti pubblicitari non disponga altrimenti.

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
E POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**CAPO I
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI**

Art. 108

Rinvio alla legislazione statale e regionale

- 1 L'attività all'esercizio del commercio è regolata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.
- 2 L'attività di cui al comma 1 è, altresì, regolata dalla normativa comunale vigente in materia.
- 3 Sono fatte salve le disposizioni contenute nei precedenti titoli del presente regolamento.

Art. 109

Procedure di alienazione delle merci confiscate di esiguo valore

- 1 In mancanza di specifiche normative statali o regionali, le merci e le attrezzature confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono devolute, se di valore complessivamente non superiore a Euro 1.000,00, a fini assistenziali o di beneficenza.
- 2 Il competente settore comunale individua gli enti destinatari tra quelli a rilevanza locale, che non perseguono fini di lucro. La devoluzione delle merci ai predetti enti avviene con criterio di rotazione fra gli stessi.
- 3 Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, il valore delle merci e delle attrezzature è determinato sentita la Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
- 4 Alla devoluzione provvede, con determinazione, il Responsabile del competente settore comunale.
- 5 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano soltanto alle merci e alle attrezzature confiscate a seguito di violazioni amministrative.

Art. 110

Alienazione delle merci di valore non esiguo

- 1 Le procedure di alienazione delle merci e delle attrezzature di valore non esiguo, confiscate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di esercizio abusivo del commercio, sono regolate dalla legislazione ad esse relativa.
- 2 Si considerano, sempre che la legge statale o regionale non disponga diversamente, di valore non esiguo, le merci e le attrezzature con valore complessivo superiore a Euro 1.000,00.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 111

Rinvio alla legislazione statale

1. I pubblici esercizi sono regolati dalle legislazioni vigenti in materia.

Art. 112

Servizi igienici degli esercizi pubblici ad uso della clientela

1. Gli esercizi pubblici debbono essere provvisti di adeguati servizi igienici ad uso della clientela che debbono essere conservati in idonee condizioni di pulizia e in buono stato di manutenzione.
2. I conduttori di esercizi pubblici debbono consentire l'uso dei servizi igienici alla clientela che ne faccia richiesta indipendentemente dall'entità della consumazione.

3. I conduttori di esercizi pubblici che violano gli obblighi di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 113

Installazione di apparecchi televisivi in pubblici esercizi

1. L'installazione di apparecchi televisivi o di riproduzione sonora presso i pubblici esercizi ai quali la clientela acceda per le usuali consumazioni non è soggetta alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza.
2. La licenza di cui al comma 1 non è altresì necessaria per l'installazione e l'utilizzo di apparecchi televisivi abilitati a trasmettere su reti decodificate a condizione che non siano allestiti specifici locali per assistere ai programmi o non sia imposto il pagamento di un biglietto di ingresso neanche sotto le forme dell'aumento del prezzo della consumazione.

Art. 114

Attività di piano bar

1. Le attività di piano bar e simili esercitate all'interno dei pubblici esercizi non sono soggette alla licenza di cui alla vigente legislazione di pubblica sicurezza a condizione che non assumano carattere prevalente rispetto all'ordinaria attività di somministrazione, ma avvengano in locali specificatamente allestiti, e separati rispetto a quelli in cui si svolge l'ordinaria somministrazione e sia imposto il pagamento di un biglietto sotto la forma dell'aumento del prezzo della consumazione.
2. E' soggetto ad autorizzazione del competente settore comunale lo svolgimento dell'attività di piano bar all'esterno di pubblici esercizi.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento in materia di tutela della quiete pubblica e privata. In particolare deve essere dimostrato, attraverso la presentazione di uno studio redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, il rispetto delle emissioni sonore rispetto alla normativa vigente.
4. Chiunque esercita l'attività di piano bar o attività simili senza l'autorizzazione di cui al comma 2 è punito ai sensi della vigente legislazione di pubblica sicurezza.
5. Per eventuali attività temporanee di intrattenimento o di spettacolo che si preveda possano superare i limiti massimi di emissioni acustiche, almeno 20 giorni prima dell'evento deve essere richiesta al competente ufficio comunale la deroga ai limiti di legge come previsto dall'art. 8 della legge regionale 13/2001.

Art. 115

Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblici esercizi

1. Sono vietate la vendita e la somministrazione diretta al pubblico di bevande in bottiglia di vetro tramite consegna della stessa al cliente tra le ore 20.00 e le ore 07.00; tali bevande potranno essere somministrate utilizzando recipienti a perdere.
2. Chiunque viola quanto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00

Art. 116

Installazione degli apparecchi da gioco, da divertimento, da trattenimento nei pubblici esercizi

- 1 L'installazione di apparecchi e congegni da gioco, da divertimento e da trattenimento può essere autorizzata soltanto nei pubblici esercizi di cui alla vigente legislazione in materia di pubblica sicurezza.
- 2 E' possibile l'installazione di videogiochi di cui all'art.110 co.6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 nei seguenti casi e con i seguenti limiti:
 - a) bar ed esercizi similari : 1 ogni 15 mq. di superficie di somministrazione (max. 2 fino a 50,00 mq. Elevabile di una unità per ogni ulteriori 50,00 mq. Fino ad un numero massimo di 4 videogiochi);
 - b) ristoranti ed esercizi similari : 1 ogni 30 mq. di superficie di somministrazione (max. 2 fino a 100,00 mq. di superficie di somministrazione, elevabile di una unità ogni ulteriori 100,00 mq. di superficie di somministrazione, fino ad un numero massimo di 4)

- c) L'installazione di videogiochi di cui all'art.110 co.6 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 è sempre vietata in tutte le aree poste all'esterno degli esercizi assoggettati alle licenze di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931 e in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno dei luoghi di cura, istituti scolastici.
- 3 Chiunque detenga all'esterno dei pubblici esercizi, nei cortili interni dei locali, nei dehors giochi quali: biliardini, flipper, video-giochi, o similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le 22.30.
- 4 La violazione dell'obbligo di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

CAPO III TOMBOLE E SIMILI

Art. 117 Rinvio alla legislazione statale

1. Le manifestazioni di sorte locali sono disciplinate dalla vigente legislazione statale.
2. Si considerano, ai fini dell'art.13 comma 2, lett. b) del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, Comuni limitrofi quelli direttamente confinanti con il territorio del Comune di Annone di Brianza.

Art. 118 Operazioni di estrazione

1. L'incaricato comunale per le operazioni di estrazione relative alle lotterie e alle tombole è individuato con provvedimento del Sindaco tra i dipendenti del settore comunale competente in materia di polizia amministrativa, appartenenti a categoria non inferiore alla categoria C.
2. Gli oneri relativi alle operazioni di estrazione sono a carico del soggetto promotore
3. I predetti oneri vengono stabiliti con determinazione dal Responsabile del settore competente, in funzione dei costi orari del dipendente, compresi gli oneri riflessi e di ogni altra ed eventuale spesa sostenuta dal medesimo per l'espletamento dell'incarico attribuitogli.

Art. 119 Cauzione

1. Al fine di garantire l'effettiva corresponsione degli oneri relativi alla presenza dell'incaricato del Comune alle operazioni di estrazione, i promotori della manifestazione prestano cauzione in misura pari all'importo fissato con deliberazione della Giunta Comunale. Le modalità di versamento della cauzione sono individuate con determinazione dal Responsabile del competente settore comunale.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE**

**CAPO I
SENSIBILIZZAZIONE VERSO LA CULTURA DEL BENESSERE ANIMALE**

**Art. 120
Sensibilizzazione in materia di tutela degli animali**

1. Il Comune promuove campagne di sensibilizzazione finalizzate ad incentivare la cultura del rispetto degli animali, la tutela dei diritti degli stessi e a prevenire il fenomeno del randagismo.

**Art. 121
Prelievo di cani presso il canile convenzionato**

1. Il Comune svolge, in collaborazione con gli enti e le associazioni zoofile, campagne finalizzate a collocare presso le famiglie i cani rinvenuti abbandonati e ricoverati presso il canile convenzionato.
2. I cittadini che intendono prelevare cani dal canile convenzionato, debbono fornire garanzie relativamente alle condizioni di custodia ed all'idoneità ad assicurare all'animale il necessario benessere.
3. L'assegnatario sottoscrive accettazione delle condizioni stabilite dall'amministrazione comunale per l'assegnazione del cane, finalizzate a garantire il benessere del medesimo e a prevenirne l'abbandono.
4. Non possono essere assegnati cani a coloro che sono stati condannati per il reato di maltrattamenti di animali.

**CAPO II
OBBLIGHI DEI PROPRIETARI**

**Art. 122
Ripari**

1. La detenzione di cani in luoghi privati aperti, deve prevedere uno spazio almeno di 15 metri quadrati per animale adulto, fatte salve maggiori misure per particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere dell'animale. Inoltre all'animale deve essere assicurata la possibilità di movimento libero e fornito un adeguato riparo per proteggersi dalle condizioni climatiche avverse. La collocazione dei ripari, lungo i confini della proprietà, deve avvenire sui lati non prospicienti altre aree private o pubbliche.
2. Gli agenti di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui al comma 1 al proprietario o al detentore e punirlo con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00 sempre che il fatto non costituisca reato o risulti punito in via amministrativa da disposizione di legge statale o regionale, diffidano altresì formalmente il medesimo a porre l'animale in adeguate condizioni di vita, informando il servizio veterinario per i provvedimenti di competenza.

**Art. 123
Custodia degli animali**

1. I conducenti di veicoli debbono, in caso di temporaneo allontanamento dagli stessi, adottare ogni cautela utile ad evitare situazioni di sofferenza o disagio per gli animali ospitati a bordo del veicolo.
2. La violazione all'obbligo di cui al comma 1 è punita, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 124
Custodia dei volatili

1. Le voliere presso le quali vengono custoditi i volatili debbono offrire dimensioni e caratteristiche tali da consentire il volo e/o l'apertura delle ali contemporaneamente.
2. Le voliere e le gabbie collocate all'aperto debbono essere provviste, nella parte superiore di adeguata tettoia.
3. Le voliere e le gabbie debbono, altresì, essere provviste di contenitori per il cibo e per l'acqua, continuamente riforniti in quantità tali da soddisfare idoneamente il fabbisogno degli animali.
4. Le voliere e le gabbie debbono essere mantenute in idonee condizioni di pulizia.
5. La violazione agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
6. La violazione agli obblighi di cui al comma 4 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 125
Lunghezza delle catene

1. Ai cani tenuti alla catena deve essere sempre garantita la possibilità di movimento libero. In ogni caso le catene debbono essere di lunghezza adeguata e non inferiore a metri lineari 6 misurati con la catena posta a terra. All'animale deve altresì essere assicurato un adeguato riparo per proteggersi dalle condizioni climatiche avverse.
2. I proprietari o affidatari di cani che li trattengono con catene inadeguate o di lunghezza inferiore a 6 metri, sono puniti, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

CAPO III
DIVIETI A TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 126
Divieto specifici

1. E' fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite di gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato aizzare o spaventare animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.
3. E' vietato utilizzare animali in gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.
4. Sempre che il fatto non costituisca reato la violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 127
Vasche per la conservazione dei pesci

1. E' vietato conservare pesci vivi fuori dell'acqua anche se destinati alla vendita.
2. E' vietato mantenere i pesci in vasche di lunghezza, larghezza o altezza inferiore alla lunghezza dell'esemplare più grande.
3. La violazione ai divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 128
Divieto d'esposizioni d'animali esotici

1. La diffusione della conoscenza degli animali esotici è efficacemente perseguita con strumenti di informazione e comunicazione diversi dall'esposizione degli animali in cattività. A tal fine non vengono autorizzate sul territorio comunale esposizioni, anche in forma itinerante di animali esotici.

**TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE**

**CAPO I
OBBLIGHI VARI**

Art. 129

Controlli idonei a evitare emissioni di fumi o maleodoranti

1. I gestori di pizzerie, friggitorie, rosticcerie e simili, ubicati in fabbricati destinati anche a civili abitazioni, hanno l'obbligo di adottare tutte le cautele idonee a evitare immissioni di fumi vapori o odori nelle abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione dell'obbligo di cui al presente articolo è punita, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 450,00.

Art. 130

Palestre ubicate in fabbricati di civile abitazione

1. Le palestre ubicate in fabbricati destinati a civile abitazione, debbono adottare tutte le cautele idonee ad evitare situazioni di disturbo per gli occupanti le abitazioni sovrastanti, sottostanti o adiacenti.
2. La violazione agli obblighi di cui al presente articolo è punita, salvo il fatto non costituisca reato o sia punito in via amministrativa da disposizioni di leggi statali o regionali con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

Art. 131

Segnaletica industriale, artigianale commerciale

1. La segnaletica industriale, artigianale e commerciale deve essere autorizzata ai sensi del Codice della Strada
2. L'installazione di tale segnaletica deve rientrare, per esigenze di tutela della sicurezza stradale e decoro urbano, in piani approvati dall'amministrazione comunale.
3. Le autorizzazioni rilasciate anteriormente ai piani di cui al comma 2 e risultanti in contrasto con i medesimi, sono revocate previa comunicazione agli interessati del relativo provvedimento.

**CAPO II
DIVIETI**

Art. 132

Divieto di spargere cibo agli animali

1. E' vietato, nelle vie e nelle aree ad uso pubblico del centro urbano, cibare colombi e piccioni al fine di evitare eccessive concentrazioni dei medesimi. E' altresì vietato in tali vie o aree cibare cani, gatti o altri animali.
2. Chiunque viola il divieto di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 75,00.

Art. 133

Divieto di apporre volantini sui veicoli in sosta

1. E' vietato apporre, sui veicoli in sosta nelle vie pubbliche e aree ad uso pubblico, volantini, opuscoli e simili.
2. E' altresì vietato il lancio di volantini, opuscoli e simili dagli aeromobili e da veicoli in movimento.
3. Chiunque viola i divieti di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00. Il getto di volantini da aeromobili e veicoli in movimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 450,00.

Art. 134

Divieto di sosta fuori dai casi prescritti dal codice stradale

1. E' vietato lasciare in sosta veicoli in modo tale da ostruire o rendere difficoltosi l'accesso o il recesso dai fabbricati prospettanti sulle pubbliche vie o sulle aree ad uso pubblico
2. La presente disposizione si applica in tutti i casi in cui non risultino applicabili le disposizioni del Codice della Strada.
3. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

CAPO III

SERVIZI SU RICHIESTA DEI PRIVATI

Art. 135

Individuazione dei servizi

1. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, individua i servizi rivolti all'esclusivo interesse dei privati.
2. Si considerano svolti nell'esclusivo interesse dei privati i seguenti servizi:
 - a) scorta a veicoli o trasporti eccezionali;
 - b) sopralluoghi rivolti al rilascio delle concessioni e autorizzazioni;
 - c) manifestazioni organizzate da privati, per le quali non sia stato concesso il patrocinio di enti pubblici.

Art. 136

Tariffe

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, determina le tariffe da corrispondersi per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 135.
2. La deliberazione di cui al comma 1 fissa altresì le modalità di pagamento delle tariffe.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 137

Abrogazioni

1. Il regolamento di polizia urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 Gennaio 1958 n. 5 è abrogato.
2. E' altresì, abrogata, ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o ordinanze comunali e relative a fattispecie disciplinate dal presente regolamento.

Art. 138

Adeguamento sanzioni

1. Gli importi delle sanzioni amministrative previsti potranno essere aggiornati con apposita deliberazione di Giunta Comunale che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 139 –

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle singole normative e regolamentazioni vigenti.

Art. 140
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, avvenuta la pubblicazione della deliberazione relativa alla sua approvazione, è soggetto ad ulteriore e autonoma pubblicazione per altri 15 giorni ed entra in vigore il giorno successivo al compimento della suddetta formalità di pubblicazione.